



Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE – ALVITO (FR)
Istituto Comprensivo - Istituto Tecnico Agrario
Via Casa Giamosca, 9 – 03041 – Alvito Tel: 0776 510117 – C.F. 91010970605
fric82000a@istruzione.it fric82000a@pec.istruzione.it www.omnicomprensivoalvito.edu.it

Regolamento concernente criteri di valutazione e criteri di ammissione/non ammissione/valutazione del triennio per gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado

Approvato con delibera del 06/03/2025

Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere omogenei i criteri di valutazione, adotta i seguenti parametri di giudizio, sulla base dei quali ogni Consiglio di Classe procederà alla valutazione finale dei singoli alunni.

CRITERI PER GLI SCRUTINI FINALI

In sede di scrutinio finale, prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti, il Consiglio di Classe deve validare l'anno scolastico in base al numero delle assenze. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 62/2017), il numero delle assenze non deve superare il tetto massimo di $\frac{1}{4}$ rispetto al monte orario complessivo.

CLASSI	n° max di ore di ASSENZA
Classi prime, seconde e terze	247

Il Consiglio di Classe valuterà eventuali deroghe rispetto al limite massimo di assenze in conformità a quanto previsto dal Regolamento.

Prima di ogni scrutinio, il coordinatore della classe creerà per ciascuno studente non in regola con il monte ore un fascicolo contenente l'istanza di applicazione di deroga al Regolamento e tutta la documentazione offerta a corredo della stessa. Il coordinatore porterà il fascicolo all'esame del Consiglio di Classe per la trattazione.

Il Consiglio di Classe, constatata la validità dell'anno scolastico, ammette lo studente allo scrutinio finale e delibera l'ammissione alla classe successiva e/o all'esame, la non ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo dello studente, a partire dalle proposte di voto dei singoli docenti.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno può essere ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

Si evidenzia che il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per l'ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Infatti, solo nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto pari o superiore a sei decimi, è disposta l'ammissione dell'alunno, come previsto dalla legge 1° ottobre 2024, n. 150 (innovando l'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017)

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza o all'unanimità, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. La non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.

Si evidenzia che il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per l'ammissione/la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Infatti, nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell'alunno, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curriculum, come previsto dalla legge 1° ottobre 2024, n. 150 (innovando l'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017)

La scuola si attiverà, a scrutini avvenuti, per comunicare alle famiglie l'esito negativo immediatamente prima della pubblicazione dei risultati. La comunicazione avviene a mezzo registro elettronico. All'albo dell'istituto è pubblicato, quindi, l'esito con la sola dicitura "NON AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA".

Nell'ambito della decisione di non ammissione vanno tuttavia considerati e valutati altri elementi di contesto, quali ad esempio:

- la capacità di potenziale recupero dell'alunno;
- il grado di maturità dell'alunno;
- i risultati delle attività di recupero messi in atto durante l'anno scolastico;
- la valutazione generale di partecipazione/impegno/interesse/progressione;
- la presenza di una valutazione particolarmente positiva in varie discipline;
- particolari condizioni di contesto familiare / sociale caratterizzanti la situazione dello studente;
- la valutazione della frequenza alle lezioni scolastiche
- La decisione di non ammissione, pertanto, va comunque correlata a variabili legate al vissuto dello studente.

CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 62/2017, Art. 6, comma 5 Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo.

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso in decimi senza frazione decimale, anche inferiore al sei, dal consiglio di classe, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il voto di ammissione è espresso dal Consiglio di Classe e prende in considerazione il percorso scolastico compiuto dall'allievo nel TRIENNIO della Scuola Secondaria di primo grado.

I criteri per la definizione del voto di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, deliberati dal collegio dei docenti, sono i seguenti:

- ▲ la media dei voti di tutte le discipline del primo e del secondo quadrimestre di classe terza, incluso il voto di comportamento.

La media ottenuta è arrotondata per eccesso con decimale superiore a 0,5.

Il consiglio di classe potrà deliberare di arrotondare per eccesso la media anche con decimale compreso tra 0,1 e 0,5 tenendo in considerazione il percorso scolastico dell'alunno/a nel biennio precedente.

L'arrotondamento per eccesso si applica qualora lo studente, nel biennio precedente, abbia conseguito una media finale pari o superiore alla media finale del terzo anno.

Esempio di procedura:

media aritmetica terzo anno pari a 8,1

esame esiti biennio

se il biennio registra media finale dei voti pari almeno a 8,1 e il profilo di comportamento del biennio è corrispondente almeno a 8, il CDC, con deliberazione motivata, può ugualmente arrotondare a 9.

L'arrotondamento per eccesso non si applica qualora lo studente, nel biennio precedente, abbia conseguito una media finale inferiore alla media finale del terzo anno

VALUTAZIONE TRIENNIO					
ALUNNI	1 anno	2 anno	Media del terzo anno	Giudizio IRC/Materia alternativa	Voto di ammissione
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8					
9.					
10.					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

